



COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.24

OGGETTO:

Approvazione piano di ristrutturazione aziendale della Società per azioni autolinee Alto Monferrato Ovadese (SAAMO SPA). Variazione alle dotazioni del bilancio di previsione 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sala delle riunioni si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Mario Pesce	SINDACO	Presente
Stefano Cavanna	CONSIGLIERE	Presente
Eleonora Carbone	CONSIGLIERE	Presente
Oscar Fossen	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Carrea	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Lasagna	CONSIGLIERE	Presente
Laura Massone	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Bruno Raffaghello	CONSIGLIERE	Presente
Rosanna Zenner	CONSIGLIERE	Presente
Andrea Baldrighi	CONSIGLIERE	Presente
Gabriella Cazzulo	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 11 Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Moggi dott. Gianni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Deliberazione di C.C. n. 24 del 07-06-2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14, commi da 2 a 5, del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica":

- "2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*
- 3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.*
- 4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.*
- 5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.";*

CONSIDERATO:

- che il Comune di Castelletto d'Orba partecipa, unitamente ad altri 17 Comuni, con una quota del 5,51% alla Società per azioni, a totale partecipazione pubblica, S.A.A.M.O. Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese (SAAMO Spa) con sede legale in Ovada, strada Roccagrimalda, 47/c;
- che tale Società è attiva, in conformità al proprio oggetto sociale, nel settore del trasporto pubblico locale su gomma ed in particolare svolge in concessione il servizio di trasporto urbano ed extraurbano all'interno della Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. (SCAT), aggiudicataria di gara d'appalto a seguito di procedura di evidenza pubblica esperita dalla Provincia di Alessandria, attualmente in regime di proroga, in ultimo disposta dall'Agenzia della Mobilità Piemontese subentrata alla Provincia di Alessandria nella committenza del servizio, nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di gara di evidenza pubblica per la quale è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S 115 del 16/06/2016, Avviso di Preinformazione relativo all'affidamento del

Servizio di Trasporto Pubblico Locale a mezzo autobus su percorsi urbani ed extraurbani nel territorio provinciale di Alessandria, con diramazioni nei territori delle Province limitrofe. I servizi urbani riguardano i Comuni di: Casale Monferrato, Novi Ligure, Acqui Terme, Ovada, Tortona e Valenza;

- che la Società chiude il bilancio di esercizio con risultato di perdita dal 2012 con valori progressivamente crescenti (esercizio 2012 risultato – 28.548, esercizio 2013 risultato – 80.981, esercizio 2014 risultato – 58.894, esercizio 2015 risultato – 74.988, esercizio 2016 risultato – 237.484, esercizio 2017 risultato – 196.748) e che tali perdite sono state sino all'esercizio 2017 ripianate dalla Società stessa mediante utilizzo di riserve straordinarie;
- che la Società ha chiuso anche il bilancio 2018, approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 11/04/2019, con risultato di perdita di € 244.234;

CONSIDERATO:

- che sulla scorta degli indirizzi espressi nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, redatto per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/9/2017, l'Amministratore Unico della società, ha predisposto il programma di valutazione del rischio aziendale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016 e lo ha presentato all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2017. A seguito dell'analisi degli indicatori specifici assunti, l'Amministratore ha concluso il programma evidenziando che gli indici (risultato di reiterata perdita, drastica riduzione del patrimonio netto e indice di struttura finanziaria) segnalano una evidente criticità dell'azienda, manifestantesi soprattutto in un'importante riduzione del patrimonio netto. In relazione al superamento della soglia di allarme, definita sulla scorta degli indicatori assunti, l'Amministratore ha redatto un primo Piano industriale triennale di risanamento, che è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2017, volto a ricondurre la società in equilibrio nell'esercizio 2020. In relazione a tale Piano di risanamento, l'Amministratore Unico ha redatto la relazione semestrale al 30 giugno 2018 e l'ha presentata all'Assemblea dei Soci. La relazione ha rilevato il permanere di una situazione di disequilibrio della gestione ed ha evidenziato un costante e preoccupante peggioramento della liquidità aziendale ed una riduzione, ormai prossima all'azzeramento, delle riserve straordinarie sino al bilancio 2017 utilizzate dalla società per il ripiano delle perdite. In relazione alle previsioni del Piano triennale di risanamento, l'Amministratore ha riscontrato, nell'analisi per macro elementi, sul versante dei ricavi, la sostanziale invarianza, e, sul versante costi, una riduzione solo delle spese di manutenzione. In conclusione l'Amministratore ritiene che, considerate le situazioni attuali di scenario ed aziendali, esposte nella relazione, che stanno logorando le azioni aziendali previste e/o poste in essere, per garantire il miglioramento della gestione corrente senza eccessive penalizzazioni per il servizio sia prossima la necessità di pesanti ristrutturazioni aziendali;
- che in sede di approvazione del Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie anno 2018, redatto ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 ed approvato con deliberazione n. 42 del 28/12/2018, il Consiglio Comunale, in riferimento alla Società SAAMO Spa, sulla scorta delle valutazioni dell'Amministratore Unico e secondo quanto concordato con gli altri Comuni soci attraverso conferenze e confronti di coordinamento tra loro, volti a determinare linee di indirizzo univoche sugli indirizzi da indicare e sulle misure da adottare:
 - ha approvato il mantenimento della Società in considerazione del servizio di interesse generale che la stessa svolge;

- pur dato atto che il settore del trasporto pubblico locale è in generale ritenuto un ambito in forte difficoltà di recupero di redditività, aspetto ancor più rilevante in aree territoriali, quali quelle in cui opera la società, ritenute a cosiddetta domanda debole che per assetto socio-economico e territoriale necessitano dell'offerta di servizio di trasporto pubblico pur in presenza di una domanda mediamente limitata, ha ritenuto necessaria l'adozione da parte della società di ogni misura possibile, compatibile con il funzionamento del servizio di trasporto pubblico locale, volta a recuperare l'equilibrio economico dell'attività aziendale;
- ha previsto, in considerazione dei risultati negativi di esercizio perduranti dal 2012 (perdite sino al 2017 sempre ripianate dalla società attraverso l'utilizzo di proprie riserve disponibili, con conseguente significativa erosione del patrimonio netto sociale e progressivo deterioramento della liquidità), della situazione di difficoltà gestionale e della necessità di contenimento dei costi, che la Società debba, previa verifica delle prospettive di operatività in continuità aziendale, predisporre un Piano di ristrutturazione aziendale, ai cui risultati verrà data attuazione mediante gli atti allo scopo necessari e previsti, attraverso valutazioni ed azioni congiunte degli Enti soci;

CONSIDERATO:

- che il Collegio Sindacale della Società nel verbale di verifica redatto in data 04/03/2019 ha rilevato che, dall'esame delle risultanze contabili, emerge una crisi di liquidità che impedisce il normale svolgimento dell'attività ed ha invitato l'Amministratore Unico a velocizzare la predisposizione del Piano di ristrutturazione aziendale per l'Assemblea dei soci del 28/02/2019 ed a convocare l'Assemblea dei soci entro il mese di marzo per deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio 2018 e del Piano di risanamento che dovrà prevedere la copertura delle perdite da parte dei soci o in alternativa la cessione di asset aziendali (partecipazioni o beni immobili) per dotare la società della liquidità necessaria per il pagamento delle spese di funzionamento e per affrontare gli investimenti occorrenti al risanamento aziendale ed al perseguimento della continuità aziendale, ritenendo il Collegio Sindacale che, nel caso non vengano assunte tali decisioni, ritiene consigliabile non proseguire l'attività e porre la società in liquidazione;
- che la società, in ragione di tutto quanto sopra esposto, ha predisposto un Piano di ristrutturazione aziendale, nel quale si prospetta il raggiungimento di un punto di equilibrio nell'esercizio 2022 e si prevede l'intervento da parte dei Comuni soci a sostegno del Piano attraverso il ripiano della perdita di esercizio 2018 pari a € 244.234 e della perdita di esercizio 2019 stimata in € 212.000;
- l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni soci nella seduta del 11/04/2019 ha preso atto del Piano di ristrutturazione aziendale e, condividendone i contenuti oltre che ritenendo sussistenti condizioni di necessità ed urgenza tenuto conto di quanto rappresentato dal Collegio sindacale nella relazione unitaria al bilancio di esercizio 2018 e nel verbale di verifica redatto in data 04/03/2019, ha deliberato di portare il Piano medesimo all'esame degli organismi comunali competenti per l'approvazione e la conseguente erogazione delle quote di ripiano perdite riferite a ciascun Comune socio in relazione alla propria quota di partecipazione societaria;

VISTO l'art. 21, commi 1 e 3-bis del decreto legislativo n. 175/2016, che prevede:

"1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche

amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

(...)

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.”

VISTO il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Delibera n. 3/2018/SRCPIE/PAR che così ha avuto modo di esprimersi: *“...in un’ottica di abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria, deve ritenersi fortemente limitata per le amministrazioni locali, considerato l’uso di risorse della collettività, l’ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati mediante erogazione o, comunque, dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiano privi quantomeno di una prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari (...). Ne deriva, pertanto, che un ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell’operazione, le quali, dovendo necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, non possono non implicare, tra l’altro, una previa e adeguata verifica delle criticità che generano le perdite, i necessari accertamenti volti ad individuare eventuali responsabilità gestionali imputabili agli amministratori societari, nonché una compiuta valutazione circa l’opportunità della conservazione in vita dell’organismo partecipato o del semplice mantenimento della partecipazione, ossia della convenienza economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili (ad esempio, gestione diretta, affidamento a terzi con gara ad evidenza pubblica, eccetera). (...) Sul tema specifico si può altresì osservare, a riprova di quanto esposto, che nello stesso corpo normativo, comprendente la conferma del sistema degli accantonamenti di bilancio correlati alle perdite delle partecipate, ovvero il Testo unico di cui al ridetto decreto legislativo n. 175 del 2011, trovano collocazione anche altre norme che si pongono chiaramente nella direzione segnalata. Si fa riferimento, precisamente, all’articolo 5, comma 1, e all’articolo 14, commi 2, 3 e 4 del testo menzionato. Rimandando, per ovvie ragioni di economia espositiva, alla lettura di tali disposizioni, in questa sede appare sufficiente evidenziare come in esse possono sostanzialmente ritrovarsi tutti i temi sinora considerati, quali, ad esempio: (...) l’obbligo per gli amministratori societari di adottare adeguati piani di risanamento al verificarsi di indicatori di crisi aziendale; l’insufficienza a tal fine di provvedimenti che prevedano il mero ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico, salvi i casi in cui gli interventi si inserisca nell’ambito di un piano di ristrutturazione aziendale finalizzato a determinare concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività coinvolte” (Sez. Contr. Liguria, parere n. 24/2017 cit.)”;*

VISTO il Piano di ristrutturazione aziendale della Società SAAMO Spa 2019/2022, sopra richiamato, redatto ai sensi dell’art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016, trasmesso nella

formulazione definitiva, con nota in data 07/05/2019 acquisita in pari data al Prot. n. 1857, dall'Amministratore Unico che ne sottoscrive le previsioni ed allegato alla presente deliberazione, nel quale in sintesi si rappresenta che:

- SAAMO Spa è una società che eroga servizi di trasporto pubblico su gomma, all'interno della Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. (SCAT), in cui SAAMO partecipa, unitamente ad altre 10 aziende, con una quota del 7,17%, aggiudicataria di gara d'appalto a seguito di procedura di evidenza pubblica esperita dalla Provincia di Alessandria, attualmente in regime di proroga, in ultimo disposta dall'Agenzia della Mobilità Piemontese subentrata alla Provincia di Alessandria nella committenza del servizio;
- SAAMO Spa è una società interamente partecipata da 18 Comuni soci (Ovada, Belforte Monferrato, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Prasco, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio); il servizio di trasporto pubblico viene erogato verso tutti i Comuni soci attraverso 8 linee extraurbane e 5 urbane (Comune di Ovada) per circa 415.000 Km all'anno, con un parco automezzi disponibile di 13 autobus, con un'anzianità media al 2019 di 9,8 anni;
- oltre al servizio di trasporto pubblico locale SAAMO Spa opera anche sul mercato, in regime di concorrenza, erogando servizi di noleggio autobus con conducente (effettuato tramite due autobus da 54 posti, di cui uno scarsamente impiegabile perché con omologazione emissioni Euro2, ed uno da 35 posti) ed eroga il servizio di trasporto alunni per alcuni Comuni soci;
- i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale in corso nell'anno 2019 garantiscono, unitamente ai ricavi da tariffa, un valore della produzione di circa 900.000 euro ed il valore della produzione annuo complessivo, al netto di contributi, rimborsi, ecc., è di circa 1.210.000
- sotto il profilo degli asset patrimoniali:
 - SAAMO Spa detiene la partecipazione del 43% nella Società ECONET Srl (Società a totale partecipazione pubblica che svolge il servizio di raccolta e trasporto rifiuti nell'Ambito Ovadese ed Acquese e quindi in tutti i Comuni soci di SAAMO Spa, a seguito di affidamento *in house* conferito dal Consorzio Servizi Rifiuti di Novi Ligure, nelle funzioni di Autorità d'Ambito);
 - SAAMO Spa è proprietaria di un immobile in Ovada strada Rebba, i cui proventi da locazione garantiscono un margine al netto dei costi di competenza di circa 59.000 euro annui (ottima redditività) ed un flusso di cassa positivo di circa 92.000 euro annui;
- i problemi di SAAMO affondano le radici nel 2012, anno dal quale la Società chiude i propri bilanci con perdite crescenti che hanno significativamente intaccato il capitale netto, nonostante varie azioni di razionalizzazione dei costi intraprese, in conseguenza di modifiche unilaterali al contratto di servizio del TPL (che costituisce la partita più significativa del valore della produzione pari al 60% circa e pari al 75% dei chilometri percorsi) all'epoca di competenza della Provincia di Alessandria e nel 2017 passato all'Agenzia della Mobilità Piemontese, con riduzione del parametro €/Km del contratto di servizio, riduzione progressiva dei chilometri riconosciuti (che sono passati da 510.00 Km/anno agli attuali 415 Km/anno), crescita dei chilometri "tecnici", unitamente allo scarso concorso degli introiti da abbonamenti e bigliettazione, inferiore al 30% (il contesto locale è caratterizzato da un territorio cosiddetto a domanda debole che per assetto socio-economico e territoriale necessita dell'offerta di servizio di trasporto pubblico pur in presenza di una domanda mediamente limitata). Accanto alla criticità dei conti economici è venuta crescendo la criticità finanziaria derivante dalla sommatoria di risultati di esercizio negativi (perdite ripianate dalla Società attraverso le proprie riserve straordinarie) e crescita dello stock di

crediti vantati per servizi resi, ma “incagliati” nell’insieme di contenzioni con la Provincia e nella crisi ARFEA (socio di maggioranza della società SCAT). L’entità, sostanzialmente stabile nel tempo, dei costi di struttura è tale da richiedere un margine, derivante dalla differenza tra valore della produzione e costi variabili, che può essere garantito solo da più alti volumi di servizi resi, confermando la necessità di incrementare il valore della produzione alla ricerca di economie di scala;

- di seguito le voci maggiormente significative riguardo l’andamento in riduzione degli introiti TPL 2015/2019 da contratto di servizio a fronte di entrate da tariffa pressoché costanti:

	2015	2016	2017	2018	2019
Introiti da contratto di servizio K€	688.020	625.893	611.912	611.912	612.000
variazione su 2015	100	91,0	88,9	88,9	89,0
Km di esercizio riconosciuti	420.492	416.518	415.404	415.070	415.070
variazione su 2015	100	99,1	98,8	98,7	98,7
parametro €/km	1,64	1,50	1,47	1,47	1,47
variazione su 2015	100	91,8	90,0	90,1	90,1

- confrontando le voci di costo del personale (costo lavoro) 2017 e 2018 si nota l’inizio di un percorso di contenuta riduzione (differenza in calo di € 18.030,00) che viene prevista nel Piano anche per gli esercizi 2019 (differenza in calo di € 4.771,00) e 2020 (differenza in calo di € 19.190,00). Le altre principali voci di costo, sempre nel confronto tra 2017 e 2018, sono in aumento per l’aumento dei costi del carburante e per l’aumento dei costi delle manutenzioni in considerazione della presenza di alcuni mezzi vetusti. Tali voci di costo vengono previste nel Piano in riduzione negli esercizi seguenti in considerazione degli investimenti previsti nel Piano per la sostituzione di alcuni mezzi vetusti;
- il Piano, in termini di prospettiva strategica, è stato elaborato sulla base di due dimensioni/fasi:
 - una dimensione “a breve”, più concreta ed immediata, finalizzata a “mettere in sicurezza” la società, nel rispetto della normativa contabile e amministrativa
 - una dimensione di “medio-lungo”, secondo una *vision* di TPL a servizio del territorio che implica revisione ed integrazioni di reti, modalità di erogazione del servizio, processi di partnership ed aggregazioni.
 Il Piano sviluppa solo la prima dimensione con una prospezione al 2022, scenario dato “a breve”, evidenziando, tuttavia, che già dal 2020 è necessario operare secondo una *vision* a più lunga scadenza;
- per garantire la continuità aziendale occorre operare, per un progressivo riassorbimento della perdita a partire dall’esercizio 2019, con azioni sulla gestione così previste nel Piano:
 - rinvio, sino a diverse necessità, della prevista alienazione dell’immobile in Ovada strada Rebba i cui proventi da locazione garantiscono un margine al netto dei costi di competenza di circa 59 k€ (ottima redditività) ed un flusso di cassa positivo di circa 92 k€
 - acquisto di 4 bus TPL entro il 2020, indispensabili per sostituire i mezzi che raggiungeranno i 18 anni di servizio
 - acquisto entro giugno 2019 di un bus da noleggio (54-56 posti) usato (almeno Euro5) così da sopperire ai limiti di utilizzo del veicolo in servizio (Euro2)

Rivisitazione delle linee urbane ed extraurbane, da attuarsi in accordo con AMP ed il Comune di Ovada (attivazione corse per piscina, etc.)

- parziale razionalizzazione linee oggi esercite, evitando sovrapposizioni specie con ARFEA
 - attivazione di nuove corse sulla tratta Ovada-Alessandria (a/r) come da *desiderata* di AMP
 - acquisizione di nuovi servizi (gestione parcheggi a pagamento in Ovada e servizi trasporto alunni per Comuni soci);
 - attenta opera volta ad ottenere la liquidazione dei crediti "incagliati" (specie verso SCAT) e la riduzione dei tempi di incasso;
- il Piano prevede che per garantire la continuità aziendale e tralasciare la seconda fase individuata nella prospettiva strategica del Piano, è necessario un intervento da parte dei Soci nel biennio 2019 – 2020 per circa 460 k€, al fine di sostenere patrimonialmente la Società, con gli obiettivi di preservare gli *asset* patrimoniali societari, consentire alla Società di predisporre al nuovo contratto TPL e garantire gli investimenti indispensabili per una gestione più efficiente. Ciò rappresenta la condizione minima alla prospettiva di messa in liquidazione della Società, fatto che comporterebbe una svalorizzazione degli *asset* societari che hanno un valore significativo solo in una prospettiva di continuità. Tale intervento di sostegno è previsto quale intervento di ripianamento perdite da parte dei Comuni soci, secondo le quote di rispettiva partecipazione societaria, di esercizio 2018 (perdita € 244.234 sulla base delle risultanze del bilancio) e successivamente di esercizio 2019 (dato stimato nel Piano in € 212.000). Il Piano rileva inoltre che in assenza di tali interventi entro il terzo trimestre 2019 la Società si troverà in presenza di prevedibili perdite dell'esercizio stesso tali da ridurre di oltre un terzo il capitale sociale con i conseguenti effetti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile, oltre a non poter sostenere ulteriori periodi con margini di tesoreria negativi. In aggiunta per accompagnare il processo di rilancio aziendale il Piano prevede anche l'accensione nel quarto trimestre 2019 di un finanziamento a cinque anni per 100.000 euro;
- Il Piano prevede periodiche e susseguenti fasi di verifica con cadenza trimestrale per analizzare l'andamento dei parametri fondamentali ed intervenire con interventi correttivi da sottoporre agli Enti soci, qualora emergano scostamenti rispetto a contenuti e previsioni ovvero tempi e modalità di superamento della crisi tali (non riassorbiti da risparmi e/o correttivi e meccanismi di aggiustamento) da incidere sulla realizzabilità del Piano;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto e considerato, mantenere la continuità aziendale finanziariamente sostenibile, sostenendo il Piano di ristrutturazione proposto dall'Amministratore Unico della Società, rispondendo alla finalità:

- di non disperdere il patrimonio consolidato negli anni e conservare il valore gli *asset* aziendali, evitando un danno per la collettività decisamente superiore a quanto sarebbero tenuti a versare i Comuni Soci per recuperare l'equilibrio economico delle attività svolte dalla Società;
- di garantire la continuità di un servizio pubblico di interesse generale di importanza rilevante nel territorio e nella zona, che per assetto socio-economico e territoriale necessita dell'offerta del servizio di trasporto pubblico;

VALUTATO, altresì, in riferimento al disposto dell'art. 38, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, l'urgenza ed improrogabilità di provvedere in merito onde evitare il rilevante danno per l'Ente che deriverebbe da un ritardo nel provvedere in relazione a quanto sopra valutato e ritenuto, tenuto conto del disposto normativo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 175/2016 ove prevede, in

presenza di indicatori di crisi aziendale, l'adozione senza indugio dei provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause e considerato:

- quanto esposto nelle Assemblee dei soci del 28/02/2019, dell'11/04/2019 e del 18/04/2019, come risultanti dai rispettivi verbali, da cui emerge l'importanza e necessità di intervenire a sostegno della società per superare la fase di grave crisi, qualora sussistano i presupposti di risanamento attraverso un piano di ristrutturazione proposto dall'organo amministrativo;
- quanto osservato e rilevato, in relazione allo schema di bilancio 2018, dal Collegio sindacale nel verbale del 04/03/2019 che ha evidenziato la situazione di grave crisi in cui versa la società, ha ritenuto di sollecitare la predisposizione del piano di ristrutturazione per dotare la società della liquidità necessaria per il pagamento delle spese e per affrontare gli investimenti occorrenti al risanamento aziendale ed al perseguimento della continuità aziendale ed ha precisato che in assenza di decisioni in tal senso viene ritenuto consigliabile non proseguire l'attività e porre la società in liquidazione;
- quanto evidenziato nel Piano di ristrutturazione medesimo proposto dall'Amministratore Unico che rileva la necessità di intervenire con immediatezza al fine di sopperire al fabbisogno di cassa evitando il rischio di interruzione del servizio ed all'attuazione degli indispensabili investimenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016, è stato accantonato, prima nel Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con deliberazione Consiliare in data 29.12.2017, n. 43 e poi quale componente del risultato di amministrazione nel Rendiconto di gestione dell'esercizio 2018, approvato con deliberazione Consiliare in data 23.4.2019, n. 14, l'importo di € 10.861,00 a titolo di ripianamento delle perdite subite da SAAMO s.p.a. nell'esercizio 2017;

CONSIDERATO che l'importo di € 10.861,00, già accantonato come sopra descritto, occorre integrarlo di € 2.620,72 e così per complessivi € 13.481,72 per la maggiore consistenza della perdita registrata da SAAMO nel 2018 rispetto a quella 2017 e per l'adeguamento al 100% della copertura della perdita 2018 rispetto al 75% della perdita 2017 come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO a tale fine, di utilizzare la quota accantonata per perdite delle società partecipate dell'avanzo di amministrazione 2018, pari ad € 10.861,00 come determinato nel Rendiconto della gestione 2018 approvato con deliberazione consiliare in data 23.4.2019, n. 14 oltre ad € 2.620,72 da trarre dall'avanzo disponibile di € 178.255,12 così come determinato nel Rendiconto della gestione 2018, sussistendone le condizioni normative per il suo utilizzo;

RITENUTO di procedere alla conseguente variazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 al fine di procedere alla liquidazione e pagamento del ripiano della perdita subita da SAAMO nell'esercizio 2018;

Il Sindaco - Evidenzia la criticità finanziaria della Società SAAMO la quale è ben presente ai Comuni soci, i quali, nell'approvare il Piano di ristrutturazione, credono di poter cercare di dare un futuro alla stessa nel garantire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico che, come risaputo è un servizio pubblico generalmente in perdita.

Sottolinea la necessità di un puntuale controllo dell'esecuzione del Piano al fine di non vanificare il ripiano delle perdite.

Informa che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole con delle raccomandazioni.

Il Consigliere Comunale Sig.ra Zenner – Chiede come sarà svolto il controllo.

Il Sindaco – Risponde che trimestralmente sarà chiesta all'Amministratore unico una specifica e puntuale relazione.

Il Consigliere Comunale Sig.ra Zenner – Chiede cosa potrà succedere se SAAMO non potesse continuare nel servizio.

Il Sindaco – Risponde che il Servizio dovrà essere garantito dalla Regione alla quale comunque bisognerebbe rappresentare le attuali difficoltà di tutti i gestori di questo servizio.

VISTO il parere favorevole reso in data 6.6.19 dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punti 2 e 3 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti n.8 favorevoli, n.3 astenuti (Zenner Rosanna, Baldrighi Andrea, Cazzulo Gabriella) espressi a sensi di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per tutto quanto visto, considerato, ritenuto e valutato in premessa che integralmente si richiama, il Piano di ristrutturazione, redatto dalla Società S.A.A.M.O. Spa – Società per azioni Autolinee Alto Monferrato Ovadese – ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Decreto Legislativo n. 175/2016 e proposto dall'Amministratore Unico della Società, finalizzato al recupero dell'equilibrio economico finanziario ed alla continuità dell'attività aziendale, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione;
- 2) Di ripianare le perdite di esercizio 2018, ammontanti a complessivi € 244.234, per la quota di partecipazione societaria detenuta dal Comune di Castelletto d'Orba del 5,52% e quindi per un importo di € 13.481,72;
- 3) Di impegnarsi - previo vincolante riscontro, attraverso le verifiche infra annuali, con cadenza trimestrale, espressamente previste dal Piano di ristrutturazione, dell'esito positivo di andamento coerente ed effettivo della realizzazione ed attuazione del Piano medesimo - ad adottare gli atti necessari per l'assunzione degli oneri a carico del Comune di Castelletto d'Orba inerenti il ripianamento - limitatamente alla quota di partecipazione societaria del Comune di Castelletto d'Orba - delle perdite esercizio 2019, ad oggi stimate secondo le previsioni del Piano di ristrutturazione in complessivi € 212.000;
- 4) Di approvare le variazioni agli stanziamenti di spesa e di entrata del bilancio di previsione 2019-2021, necessarie in relazione a quanto esposto in premessa, nei termini di cui agli specifici allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
 - All. 1) Riepilogo Variazione al bilancio di previsione 2019-2021;
 - All. 2) Variazione di bilancio 2019-2021 per Missioni e Programmi, dando atto che le suddette variazioni opereranno anche avuto riguardo anche ai corrispondenti stanziamenti di cassa;

- 5) Di dare atto del permanere, anche a seguito dell'adozione delle suddette variazioni, degli equilibri di bilancio normativamente previsti, come risultante dagli specifici quadri illustrativi di cui all'allegato prospetto:
- All. 3) Equilibri di bilancio.

Quindi, alla luce dell'urgenza, come in premessa rilevato, di dare esecuzione alle determinazioni adottate, con voti unanimi legalmente espressi, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità' tecnica**

Data: 07-06-2019

Il Responsabile
F.to dott. Gianni Moggi

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 07-06-2019

Il Responsabile
F.to Barbara Ghio

Questo verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco
F.to Pesce Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Moggi dott. Gianni

Questa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 17-06-2019 per 15 giorni consecutivi.

Castelletto d'Orba, li 17-06-2019

Reg. Pubbl. n. 273

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Moggi dott. Gianni

Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 07-06-2019

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Castelletto d'Orba, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Moggi dott. Gianni

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 17-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Moggi dott. Gianni